ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE ABILITATI — art. 209 Codice Proprietà Industriale

ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE ABILITATI

art. 209 Codice Proprietà Industriale

- 1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che puo' consistere anche nella sede dell'ente o impresa da cui dipende (1).
- 2. La data di iscrizione determina l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
- (1) Comma modificato dall'articolo 116 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016